



## CONFERENZA DEI SERVIZI

### VERBALE RIUNIONE

28 giugno 2012

In data 28 giugno 2012, alle ore 10.30, presso la sede della Regione Abruzzo in Pescara Via Rieti, n. 45, su convocazione formalizzata dal Dirigente del Servizio Politiche Strutturali del Lavoro con nota n. RA149705/DL23 del 27.06.2012, si riunisce la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 L. 241/90, per la definizione delle procedure connesse all'erogazione dei trattamenti, approvati dal Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore nella seduta del 27.06.2012.

Alla riunione, presieduta dal dott. Giuseppe Sciullo, Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro - Direzione delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, assistito dal dott. Renzo Iride, partecipano:

- Direzione Regionale I.N.P.S.: dott. Domenico De Fazio;
- Direzione Regionale Lavoro: dott.ssa B. Ianni;
- Amministrazione Provinciale dell'Aquila: dott.ssa F. Farda - dott.ssa M. Pelliccione;
- Amministrazione Provinciale di Chieti: dott. O. Pierantoni;
- Amministrazione Provinciale di Teramo: dott. M. Giardino;
- Amministrazione Provinciale di Pescara: dott.ssa A. Inzero - dott.ssa D. Cicconetti;
- Italia Lavoro: dott. A. Toriello.

Il Presidente, apre la riunione richiamando il verbale della seduta del CICAS del 27.06.2012 che, tenuto conto delle relazioni e dei dati forniti dall'INPS, da Italia Lavoro, in merito all'attività di monitoraggio delle azioni, nonché alla verifica della spesa, al punto I dell'OdG, dispone gli ulteriori interventi di ammortizzatori in deroga da porre in essere in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati che operano e/o sono residenti sul territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009.

Visto quanto sopra, la Conferenza dei Servizi, tenuto conto della gravità e della eccezionalità della situazione di crisi in cui versa l'intero territorio della Regione Abruzzo, compresi i Comuni colpiti dagli eventi sismici, ispirandosi a principi di semplificazione e tempestività,

1

## RIBADITO CHE:

le disposizioni della L. 223/91 (anzianità aziendale di almeno 12 mesi di cui 6 di lavoro effettivamente prestato) e della L.160/88 (anzianità aziendale di almeno 90 giorni), si applicano, come previsto dall'art. 1 commi 30 e 31 L. 220/2010 e dall'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, anche rispettivamente ai lavoratori destinatari della C.I.G. e della Mobilità in deroga, con la precisazione che, in caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione, o assimilabili che comportino un passaggio diretto dei lavoratori, i periodi di lavoro precedenti tali operazioni possono essere considerati utili ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa, ai sensi dell'art. 7-ter, comma 6, della L. 33/2009. Inoltre, continueranno a trovare applicazione le percentuali di abbattimento dei predetti trattamenti previste nella misura del 10% per la prima proroga, del 30% per la seconda proroga e 40% per le proroghe successive;

sulla scorta di quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 0012441 del 12.12.2011, visto l'art. 33, comma 21 della L. 183 del 12/11/2011, che ha comunicato la possibilità di continuare ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate e non ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori in deroga, per l'anno 2012, nel rispetto del citato articolo 33, comma 21 e dell'intesa Stato-Regioni e Province Autonome sancita in data 20 aprile 2011 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le nuove misure previste dal presente verbale, **dovranno essere contenute entro la data del 31.12.2012;**

ai sensi dell'art. 33 della legge n. 183/2011, (legge di stabilità 2012): "*... I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla regione....*";

per la CIG in deroga va utilizzato esclusivamente il sistema del pagamento diretto ai lavoratori interessati da parte dell'I.N.P.S., anche in considerazione delle disposizioni dell'Istituto volte alla contrazione dei tempi per il pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga;

**RICHIAMATO** l'Accordo Quadro del 28/03/2012 e s.m.e i. dell'11/04/2012, che di questo si intendono parte integrante;

**PREMESSO CHE** nel verbale del CICAS del 27.06.2012, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) relativamente al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato con D.G.R. 1034 del 29/12/2010:

- da un esame delle attività poste in essere dalle Province si è rilevato che quanto realizzato non risulta sufficiente per certificare la quota delle mensilità di sostegno al reddito imputata a carico della Regione Abruzzo;
- al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dal C.I.C.A.S., continuare a garantire l'erogazione delle indennità di cassa integrazione e mobilità in deroga, nonché scongiurare anche l'eventuale disimpegno delle risorse FSE assegnate, così come già rappresentato in sede di Comitato di Sorveglianza dello scorso 21 giugno, sono stati sollecitati gli Assessori al Lavoro delle Province, affinché venga dato maggior

impulso alle attività previste dal "Patto" e garantire adeguate attività di Politiche Attive necessarie per la certificazione del 40% delle risorse di sostegno al reddito imputate al FSE;

- gli Assessori Provinciali si sono impegnati a porre in essere le azioni di cui al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga" approvato con D.G.R. 1034 del 29.12.2010 e successivo Protocollo d'intesa sottoscritto con le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, nei tempi di utilizzo delle risorse disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, coinvolgendo, nelle attività di politica attiva di cui al Patto, la totalità dei lavoratori in mobilità, almeno il 50% del totale dei lavoratori che mensilmente sono percettori degli ammortizzatori sociali in deroga e, comunque, un numero di lavoratori sufficiente a garantire la certificazione della quota del 40% di contributo erogata a carico del FSE;
- con riferimento al valore della dote riferita al Patto si concorda che il valore della stessa può essere determinato sia in base all'ammontare del sostegno al reddito che compete al lavoratore in funzione del decreto in essere e sia in base all'ammontare del sostegno al reddito percepito dal lavoratore su precedenti decreti relativi all'anno 2012 e non utilizzati ai fini dell'assegnazione della Dote;
- l'Amministrazione Provinciale si impegna a trasmettere alla Regione Abruzzo, entro il giorno 15 di ogni mese, l'avanzamento delle azioni posti in essere di cui al "Patto delle politiche attive del lavoro per i lavoratori colpiti dalla crisi, percettori di ammortizzatori sociali in deroga".

- 2) punto III.1): gli Enti interessati dall'utilizzo dei lavoratori in ASU ex art. 7, D. Lgs 468/97, giusto provvedimento C.I.C.A.S. del 21/12/2011, punto 2, lett. "n" e punto 3 lett "q", devono far pervenire alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro - Ufficio Programmazione e gestione interventi di sostegno al reddito e misure di contrasto alle crisi economico-sociali - Via Rieti, 45 - 65124 Pescara, entro e non oltre il 04.07.2012, regolare atto deliberativo con il quale l'Ente definisca i percorsi di ricollocazione e/o stabilizzazione dei predetti lavoratori in maniera dettagliata e coerente, con apposito cronoprogramma. Solo a tale scopo, e con riferimento ai lavoratori di tali Enti sarà concesso un periodo di mobilità in deroga, dal 01.07.2012 al 31.07.2012, senza possibilità alcuna di proroga o prosecuzione della misura.

Il lavoratore potrà presentare istanza di richiesta ai sensi del punto III.1) del verbale CICAS del 27.6.2012.

La Provincia ricevuta la richiesta di mobilità prima di procedere alla relativa decretazione si accerterà presso la Regione Abruzzo della presenza dell'atto deliberativo dell'Ente interessato.

- 3) punto III.2): in considerazione dell'autorizzazione di una proroga di CIG in deroga della durata di 35 settimane, senza soluzione di continuità con la precedente, in favore dei lavoratori della Billa A.G. filiale di L'Aquila, l'azienda provvederà alla richiesta di CIG in deroga ai sensi del punto 4 lett. c) del verbale CICAS del 28.03.2012 e s.m. e i., secondo le procedure previste.

- 4) punto III.4): richiamato quanto dichiarato dalla DRL, si concorda che in merito alle aziende che utilizzano la CIG in deroga per periodi superiori ai 24 mesi e che hanno già stipulato l'accordo in sede istituzionale, per i successivi periodi di proroghe è sufficiente l'accordo stipulato con le OO.SS. in sede aziendale. Si rimanda alla sottoesposta procedura per le altre situazioni del caso.

La domanda va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), corredata di verbale di consultazione sindacale.

- 4) punto III.5): in considerazione della particolare condizione dei lavoratori residenti nell'area sisma, viene esteso il requisito della residenza previsto nel punto 4 del verbale C.I.C.A.S. Accordo Quadro del 28.03.2012 e s.m. e i., per le analoghe misure, a far data dall'01.01.2012.

## CONCORDA

di definire i criteri e le procedure per l'accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al punto II dell'ODG del richiamato verbale del C.I.C.A.S del 27.06.2012, come segue:

---

### 2. INTERVENTI - INTERO TERRITORIO REGIONALE CON ESCLUSIONE AREA SISMA

---

#### C.I.G. IN DEROGA

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio della Regione Abruzzo, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto "3".*

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. C) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

- a) Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- b) Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad





orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. A) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. A), del verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;

### PROCEDURA

I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce, di regola, in sede aziendale, fatta eccezione per i datori di lavoro che fanno richiesta di proroghe successive al 24° mese di utilizzo della CIG in deroga, che dovranno esperire l'esame congiunto presso le sedi istituzionali, le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998. In tale caso i datori di lavoro dovranno allegare, **pena l'inammissibilità dell'istanza**, al verbale di accordo sindacale un piano di gestione degli esuberanti con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione.

Il verbale di accordo sindacale **redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C** (\*), dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:

- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere.

La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito www.inps.it, corredata di verbale di consultazione sindacale.

Per la modalità di compilazione delle domande di CIG in deroga, tenuto conto che la richiesta di CIG riguarda un periodo complessivo di 26 settimane, al fine di garantire una tempestiva ed efficace fase di liquidazione da parte dell'INPS, nel "quadro C" del modello telematico INPS di domanda, che si allega al presente verbale, devono essere compilati due distinti periodi di 13 settimane di CIG in deroga (riga 1 + riga 2), per un totale di 26 settimane.

Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto "5" del verbale CICAS del 28.03.2012, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.

La Direzione Regionale Lavoro - Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.

L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.

Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/fil](http://www.regione.abruzzo.it/fil)) ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, **pena l'esclusione dal beneficio**, dovranno:

1. comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22 (\*), il periodo di sospensione;
2. far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori di cui al punto precedente;
3. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni;
4. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro il giorno successivo, copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni inferiori ai 15 giorni.

I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22 (\*), si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.

Il C.P.I. provvede alla presa in carico dei lavoratori sospesi ed ai successivi adempimenti.

Il C.P.I. assicurerà la presa in carico della totalità dei lavoratori provenienti da datori di lavoro che hanno fatto richiesta di proroghe successive al 24° mese.

### MOBILITA' IN DEROGA

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti nella Regione Abruzzo da almeno 6 mesi, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009 per i quali si rinvia al successivo punto "3".*

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. K) ed l) del punto 3 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

- c) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;
- d) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

- e) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- f) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
- g) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "g" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- h) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- i) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012.

## PROCEDURA

I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del C.P.I. utilizzando il modello Allegato 1i (\*), entro 68 giorni, ex lege, dalla data:

- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.

Tali interventi non hanno effetto retroattivo; il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore.

Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, al lavoratore espulsi, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi dell'art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti che dovranno riguardare la totalità dei lavoratori in mobilità in deroga.

L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150 e 150b (\*), concordato in sede di Conferenza di Servizi:

- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al CPI territorialmente competente;
- alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC [politichepassive.dellavoro@regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@regione.abruzzo.it);
- Italia Lavoro per il monitoraggio.

Il C.P.I., per quanto sopra, convoca tutti i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.

Qualora l'I.N.P.S. verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza e non può pertanto procedere al pagamento della prestazione fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



### 3. INTERVENTI – TERRITORIO INTERESSATO DAL SISMA DEL 06/04/2009

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che operano sul territorio dei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto "2".*

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla lett. C) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

- a) Concessione fino ad un massimo di 26 settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri) sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o a orario ridotto a decorrere dall'01.07.2012, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, che non rientrano nella disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e che, se destinatari della disciplina del trattamento di integrazione salariale ordinaria, hanno già utilizzato l'intero periodo massimo di durata eventualmente spettante per le sospensioni dell'attività lavorativa; nonché in favore dei dipendenti con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa;
- b) Proroga fino ad un massimo di 26 settimane della CIG in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, sospesi o ad orario ridotto, dipendenti da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, nonché dipendenti, con contratti di apprendistato o di somministrazione, da imprese nelle quali sono in corso trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni dell'attività lavorativa, già beneficiari della misura di concessione di CIG in deroga di cui alla lett. A) dei verbali C.I.C.A.S. del 28/04/2010, del 05/11/2010 e successive proroghe, nonché punto 3, lett. A), del verbale C.I.C.A.S. del 28/03/2012;

### PROCEDURA

I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga sono tenuti a comunicare alle RSU e RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG per un esame congiunto. La consultazione si esaurisce, di regola, in sede aziendale, fatta eccezione per i datori di lavoro che fanno richiesta di proroghe successive al 24° mese di utilizzo della CIG in deroga, che dovranno esperire l'esame congiunto presso le sedi istituzionali, le Province o la Regione, secondo le competenze attribuite dagli artt. 2 e 3 della L.R. 76/1998. In tale caso i datori di lavoro dovranno allegare, **pena l'inammissibilità dell'istanza**, al verbale di accordo sindacale un

piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione.

Il verbale di accordo sindacale **redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato 100C (\*)**, dovrà essere compilato in tutte le sue parti, e dovrà inderogabilmente riportare:

- periodi pregressi di CIG (CIGO, CIGS e CIG in deroga) già riconosciuti;
- specifica motivazione della richiesta di intervento;
- percorsi di politica attiva da porre in essere.

La domanda di prima concessione o di proroga della CIG in deroga va presentata utilizzando esclusivamente la procedura telematica di cui al sito [www.inps.it](http://www.inps.it), corredata di verbale di consultazione sindacale.

Per la modalità di compilazione delle domande di CIG in deroga, tenuto conto che la richiesta di CIG riguarda un periodo complessivo di 26 settimane, al fine di garantire una tempestiva ed efficace fase di liquidazione da parte dell'INPS, nel "quadro C" del modello telematico INPS di domanda, che si allega al presente verbale, devono essere compilati due distinti periodi di 13 settimane di CIG in deroga (riga 1 + riga 2), per un totale di 26 settimane.

Il datore di lavoro che vuole utilizzare quanto previsto al punto "5" del verbale CICAS del 28.03.2012, deve allegare all'istanza anche l'accordo sottoscritto con il MLPS per l'attuazione dell'intervento formativo di cui all'art. 1, comma 1, Legge 102/2009.

La Direzione Regionale Lavoro - Abruzzo (DRL), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, autorizza il datore di lavoro a beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga richiesto.

L'I.N.P.S., accertata l'esistenza dei requisiti ed a seguito dell'autorizzazione della DRL, provvede al relativo pagamento.

Le domande di prima concessione o di proroga potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente verbale di riunione sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/fil](http://www.regione.abruzzo.it/fil)) ed entro 20 (venti) giorni dalla data di sospensione.

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, **pena l'esclusione dal beneficio**, dovranno:

5. comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22 (\*), il periodo di sospensione;
6. far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori di cui al punto precedente;
7. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni;
8. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro il giorno successivo, copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni inferiori ai 15 giorni.

I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22 (\*), si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.

Il C.P.I. provvede alla presa in carico dei lavoratori sospesi ed ai successivi adempimenti.

Il C.P.I. assicurerà la presa in carico della totalità dei lavoratori provenienti da datori di lavoro che hanno fatto richiesta di proroghe successive al 24° mese.

### MOBILITA' IN DEROGA

*Gli interventi sotto riportati si intendono in favore dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, che sono residenti da almeno 6 mesi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato la Provincia dell'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo il giorno 06.04.2009, fatta espressa eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività sul restante territorio della Regione Abruzzo e per i quali si rinvia al precedente punto "2".*

Il Comitato, ribadito che continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alle lett. M) ed n) del punto 4 del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, dispone:

- c) Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.07.2012 al 30.09.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
- d) Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 4 lettere d) ed e) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 nei confronti dei quali entro il 30.09.2012, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
- e) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- f) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- g) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;

- h) Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
- i) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 4 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- j) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 4 lettera "j" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- k) Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 4 lett. l) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, e in favore dei lavoratori di cui al punto 3 lett. q) del verbale del 21.12.2011.

Precisazione: relativamente alla mobilità concessa ai sensi del punto 3 lett. k) del verbale CICAS del 27.06.2012, la mobilità in deroga in favore dei lavoratori di cui al punto 3 lett. q) del verbale CICAS del 21.12.2011, va concessa alle stesse condizioni del provvedimento di riferimento.



## PROCEDURA

I lavoratori devono presentare la domanda di mobilità in deroga all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per il tramite del C.P.I. utilizzando il modello Allegato 2i (\*), entro 68 giorni, ex lege, dalla data:

- di scadenza dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;
- di scadenza del trattamento di mobilità in deroga;
- di licenziamento per giustificato motivo;
- di cessazione dell'attività lavorativa;
- di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL;
- di cessazione per scadenza del contratto;
- di scadenza di disoccupazione ordinaria.

Tali interventi non hanno effetto retroattivo; il periodo di mobilità in deroga decorre dalla data di presentazione della domanda presso il C.P.I. da parte del lavoratore.

Il C.P.I., contestualmente all'acquisizione della domanda, richiede, al lavoratore espulso, la sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) ai sensi dell'art.19 comma 10 del DL 185/2008, convertito in L. 2/2009 e provvede alla presa in carico del lavoratore ed ai successivi adempimenti.

L'Amministrazione Provinciale istruisce le domande accertando la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi; dispone, a firma del dirigente competente, la concessione della mobilità in deroga e trasmette il relativo decreto per quanto di competenza, redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato modello 150 e 150b (\*), concordato in sede di Conferenza di Servizi:

- all'INPS territorialmente competente ai fini dell'erogazione del sostegno a reddito;
- al C.P.I. territorialmente competente;
- alla Regione Abruzzo - Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali - Servizio Programmazione e Gestione delle Politiche Passive del Lavoro con invio al seguente indirizzo di PEC [politichepassive.dellavoro@regione.abruzzo.it](mailto:politichepassive.dellavoro@regione.abruzzo.it);
- Italia Lavoro per il monitoraggio.

Il C.P.I., per quanto sopra, convoca i soggetti beneficiari della Mobilità in Deroga ai fini della attuazione dei percorsi di Politica Attiva.

Qualora l'INPS verifichi l'insussistenza dei requisiti di sua competenza e non può pertanto procedere al pagamento della prestazione fornisce all'Amministrazione Provinciale tutte le informazioni utili per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

(\*) Tutti i documenti sopra citati sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ([www.regione.abruzzo.it/fil](http://www.regione.abruzzo.it/fil)).

Del che è verbale, L.C.S.

Regione Abruzzo

Amministrazioni Provinciali

Chieti

Pescara

Teramo

L'Aquila

Direzione Regionale I.N.P.S.

Direzione Regionale Lavoro

Italia Lavoro

**CIG IN DEROGA**

**ACCORDO SINDACALE**

Luogo ..... , data ...../...../.....

Sono presenti i signori:

- per la ditta/società/datore di lavoro: .....
- per la provincia (solo se si fa richiesta di proroga oltre i 24 mesi) .....
- per l'Associazione di categoria dei datori di lavoro (se presente) .....
- per OO.SS.: .....
- per OO.SS.: .....
- per OO.SS.: .....
- per RSU/RSA/RSB: .....

i quali danno atto:

- a) di conoscere i contenuti dell'Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali in deroga del 28.03.2012 e s.m. e i., la Conferenza dei Servizi e le relative procedure e le loro successive modifiche ed integrazioni che considerano parte integrante del presente accordo insieme con i suoi allegati;
- b) di essersi incontrati in data odierna per esaminare le cause della richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga e le modalità di gestione della stessa;

**PREMESSO CHE**

**(da compilare a pena di inammissibilità dell'istanza)**

La ditta/società/datore di lavoro .....

con sede legale a .....

P.I./C.F. .... Matr. Inps .....

Prov. (.....) Cap ..... e unità produttiva a .....

Prov. (.....) Cap ..... Via ..... n. ....

Tel. .... Fax .....

E-mail ..... PEC .....

esercente l'attività di ..... CCNL applicato ..... (specificare se settore artigiano)






con n. .... dipendenti, di cui n. .... quadri, n. .... impiegati, n. .... operai, n. .... apprendisti, n. .... lavoratori a domicilio

☐ non ha utilizzato, alla data di sottoscrizione del presente accordo, ammortizzatori sociali, non avendone diritto, in quanto non soggetta al pagamento della quota di contribuzione INPS per CIGO e CIGS;

☐ ha utilizzato, alla data di sottoscrizione del presente accordo i seguenti ammortizzatori sociali:

- CIG in deroga, n. settimane .... , nei seguenti periodi:

dal ..../...../..... al ..../...../.....

dal ..../...../..... al ..../...../.....

- CIGO, n. settimane .... , nei seguenti periodi:

dal ..../...../..... al ..../...../.....

dal ..../...../..... al ..../...../.....

- CIGS, causale .....

dal ..../...../..... al ..../...../.....

- CONTRATTO DI SOLIDARIETA' (ex 2 L.863/84) dal ..../...../..... al ..../...../.....

- ALTRO (specificare) .....

☐ all'azienda sono stati già concessi 24 mesi di CIG in deroga e, pertanto, allega al presente accordo il piano di gestione degli esuberi con l'indicazione di programmi specifici di reimpiego e riqualificazione;

☐ alla data di sottoscrizione del presente accordo l'azienda non ha alcuna possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione ordinaria;

Visto quanto sopra, l'azienda è costretta ad una contrazione dell'orario di lavoro a causa di: (indicare una sola causa)

☐ mancanza di lavoro

☐ crisi di mercato

☐ mancanza di commesse

☐ mancanza di materie prime

☐ evento improvviso ed imprevisto

per le seguenti motivazioni (da compilare in modo dettagliato):

.....  
 .....  
 .....













SI CONCORDA

al fine di superare la situazione di difficoltà come sopra descritta, di ricorrere alla CIG in deroga, ai sensi del punto ..... lett. ....) del verbale CICAS del ...../...../..... per numero massimo di ..... dipendenti di cui ..... a sospensione e ..... a riduzione di orario, relativamente all'unità produttiva di .....

La richiesta decorre dal ...../...../..... fino al ...../...../.....

I datori di lavoro, all'atto della effettiva sospensione dei lavoratori, pena l'esclusione dal beneficio dovranno:

1. comunicare ai lavoratori interessati, attraverso la sottoscrizione dell'Allegato 22, il periodo di sospensione;
2. far sottoscrivere la D.I.D. (Dichiarazione di Immediata Disponibilità) ai lavoratori di cui al punto precedente;
3. trasmettere al C.P.I. territorialmente competente, entro 5 giorni, l'elenco dei lavoratori interessati completo dei dati anagrafici e recapiti telefonici, utilizzando l'allegato 33, nonché copia dell'accordo sindacale e della D.I.D. sottoscritti in caso di sospensioni uguali o superiori ai 15 giorni;
4. trasmettere al CPI territorialmente competente, entro il giorno successivo, copia della D.I.D. sottoscritta in caso di sospensioni inferiori ai 15 giorni.

I lavoratori interessati da una sospensione per un periodo pari o superiore a 15 giorni, ricevuta comunicazione attraverso l'Allegato 22, si recheranno presso il Centro per l'Impiego competente per territorio entro 5 giorni dalla data della effettiva sospensione.

Il pagamento delle indennità avverrà direttamente dall'INPS ai lavoratori.

Di individuare quale percorso di politica attiva, funzionale alla situazione di criticità:

- a) Servizi di accompagnamento all'occupabilità .....
- b) Servizi formativi: .....

Ulteriori precisazioni:

Sarà cura della ditta/Società/datore di lavoro far sottoscrivere a tutti i lavoratori coinvolti nell'intervento della CIG in deroga quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali.

Letto, confermato e sottoscritto.



**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 1i**

**Domanda di Mobilità in Deroga - Area Abruzzo**

**(fatta eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei comuni colpiti dal sisma del 06.04.2009)**

Al Settore Lavoro  
e Formazione della Provincia  
di .....

Per il tramite Centro Impiego  
di .....

**Oggetto: Richiesta di indennità di mobilità in deroga.**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .... / .... / .....

C.F. ....

residente in ..... via .....

Recapiti telefonici/cellulare .....

e-mail ..... in possesso della qualifica di .....

licenziato/a dall'Azienda ..... , data ultima assunzione .... / .... / .....

cod. ATECO(\*) ..... Unità Produttiva di ..... Prov. (.....),

IBAN \_ \_ \_ \_ \_

*[campo obbligatorio solo per le richieste di mobilità in deroga a valere sul punto 2 lett. f), g), h) ed i)]*

**Chiede  
(barrare il punto corrispondente)**

- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. c), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012 risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della L. 223/91;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. d), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. e), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. f), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella disciplina della

**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 1i**

**Domanda di Mobilità in Deroga - Area Abruzzo**

**(fatta eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei comuni colpiti dal sisma del 06.04.2009)**

mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;

- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. g), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "g" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. h), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "h" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. i), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori che hanno compiuto almeno il 55° anno di età, subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91, e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- ☐ **ai sensi del punto III.1) del verbale CICAS del 27/06/2012 - Proroga ASU;**
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. k), del verbale CICAS del 28/03/2012:** Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
- ☐ **ai sensi del punto 2, lett. l), del verbale CICAS del 28/03/2012:** Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 2 lettera "p" del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 1i**

**Domanda di Mobilità in Deroga - Area Abruzzo**

(fatta eccezione per i lavoratori che prestano la propria attività nei comuni colpiti dal sisma del 06.04.2009)

**Dichiara sotto la propria responsabilità(\*\*)**

- a) di essere residente nell'indirizzo sopra indicato da almeno 6 mesi;
- b) di essere iscritto nell'elenco dei disoccupati presso il Centro Impiego di ..... ;
- c) che il trattamento di mobilità L. 223/91 è scaduto il .... / .... / ..... ;
- d) che il trattamento di mobilità in deroga è scaduto il .... / .... / ..... ;
- e) che il licenziamento per giustificato motivo è avvenuto il .... / .... / ..... ;
- f) che la cessazione di attività lavorativa è avvenuta il .... / .... / ..... ;
- g) che il rapporto di lavoro è venuto a cessare in data .... / .... / ..... , a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL presentate il .... / .... / ..... ;
- h) che la cessazione per scadenza del contratto è avvenuto il .... / .... / ..... ;
- i) che l'indennità di disoccupazione ordinaria è venuta a scadere il .... / .... / ..... ;
- j) che dalla scadenza del periodo precedente di mobilità alla data della presente istanza ha svolto la/le seguente/ti attività lavorativa/e:
- per lavoro subordinato presso la ditta .....  
con rapporto a tempo determinato  
di mesi ..... dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
di mesi ..... dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
ovvero a tempo indeterminato dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
▪ per lavoro autonomo l'attività di:
    - ☐ artigiano dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
☐ commerciante dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
☐ coltivatore diretto dal .... / .... / ..... al .... / .... / .....  
▪ attività di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali autonome, associazione in partecipazione, a favore dei committenti e per i periodi seguenti:  
.....  
.....
- k) di essere titolare del seguente trattamento di pensione ..... dal .... / .... / .....  
l) di essere titolare di A.N.F. ☐  
m) l'immediata disponibilità ad un lavoro congruo o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Data .... / .... / .....

Firma .....

(\*) Facoltativo    (\*\*) Compilare solo la/e parte/i che ricorre/no



**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 2i**

**Domanda di Mobilità in Deroga  
Area Sisma**

Al Settore Lavoro  
e Formazione della Provincia  
di .....

Per il tramite Centro Impiego  
di .....

**Oggetto: Richiesta di indennità di mobilità in deroga.**

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .... / .... / .....  
C.F. ....  
residente in ..... via .....  
Recapiti telefonici/cellulare .....  
e-mail ..... in possesso della qualifica di .....  
licenziato/a dall'Azienda ..... , data ultima assunzione .... / .... / .....  
cod. ATECO(\*) ..... Unità Produttiva di ..... Prov. (.....),  
IBAN \_ \_ \_ \_ \_

[campo obbligatorio solo per le richieste di mobilità in deroga a valere sul punto 3 lett. h), i), j) e k) ]

**Chiede**

**(barrare il punto corrispondente)**

- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. c), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Concessione, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di unità operative anche artigiane e cooperative, non rientranti nei requisiti di accesso ai trattamenti previsti dalla legislazione ordinaria, nei confronti dei quali, nel periodo compreso tra il 01.07.2012 al 30.09.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. d), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 13 settimane, della mobilità in deroga, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, già beneficiari della concessione/proroga di detto trattamento per effetto del Punto 4 lettere d) ed e) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012 nei confronti dei quali entro il 30.09.2012, venga a scadere la mobilità in deroga, sempre che, in capo agli stessi, permanga lo stato di disoccupazione;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. e), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati

**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 2i**

**Domanda di Mobilità in Deroga  
Area Sisma**

da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità ai sensi della legge 223/91;

- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. f), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata di 26 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. g), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati da aziende con più di 15 dipendenti e per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga della durata complessiva di 52 settimane, concessa allo scadere della mobilità ex lege 223/91;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. h), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Concessione, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. i), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 4 lettera "i" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. j), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori subordinati di aziende (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi apprendisti e somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività di lavoro, dimessi per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL o cessati per scadenza del contratto, che non rientrano nella disciplina della mobilità ex lege 223/91 e che non abbiano maturato i requisiti a percepire l'indennità di disoccupazione o altra tipologia di ammortizzatore sociale, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, risulti scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 4 lettera "j" del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012;
- ☐ **ai sensi del punto 3, lett. k), del verbale CICAS del 27/06/2012:** Proroga, fino ad un massimo di 26 settimane, della mobilità in deroga in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti ed imprese artigiane che non rientrano nella disciplina dell'art. 12, commi 1 e 2 della L. 223/91, per i quali, nel periodo dal 01.07.2012 al 30.09.2012, sia scaduta l'indennità di mobilità in deroga concessa ai sensi del punto 4 lett. l) del verbale C.I.C.A.S. del 28.03.2012, e in favore dei lavoratori di cui al punto 3 lett. q) del verbale del 21.12.2011;

**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 2i**

**Domanda di Mobilità in Deroga  
Area Sisma**

- ☐ ai sensi del punto III.1) del verbale CICAS del 27/06/2012 - Proroga ASU;
- ☐ ai sensi del punto 4, lett. m), del verbale CICAS del 28/3/2012: Concessione della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali, nel periodo dal 31.03.2012 al 31.12.2012, viene a scadere l'indennità di disoccupazione ordinaria o l'indennità di mobilità in deroga. Detto trattamento va corrisposto al lavoratore cui mancano, al momento della presentazione della relativa istanza, unicamente contributi per maturare il diritto a pensione fino ad un massimo di 104 settimane e sempre che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione;
- ☐ ai sensi del punto 4, lett. n), del verbale CICAS del 28/3/2012: Proroga della mobilità in deroga sino al 31.12.2012, in favore dei lavoratori subordinati (operai, impiegati, intermedi e quadri), sia a tempo indeterminato che determinato, compresi somministrati, licenziati da datori di lavoro titolari di impresa con unità operative, anche artigiane e cooperative, nei confronti dei quali viene a scadere l'indennità di mobilità in deroga concessa in forza del punto 3 lettera "r" del verbale CICAS del 21.12.2011, fermo restando che in capo allo stesso permanga lo stato di disoccupazione.

**Dichiara sotto la propria responsabilità(\*\*)**

- a) di essere residente nell'indirizzo sopra indicato da almeno 6 mesi;
- b) di essere iscritto nell'elenco dei disoccupati presso il Centro Impiego di ..... ;
- c) che il trattamento di mobilità L. 223/91 è scaduto il ...../...../..... ;
- d) che il trattamento di mobilità in deroga è scaduto il ...../...../..... ;
- e) che il licenziamento per giustificato motivo è avvenuto il ...../...../..... ;
- f) che la cessazione di attività lavorativa è avvenuta il ...../...../..... ;
- g) che il rapporto di lavoro è venuto a cessare in data ...../...../..... , a seguito di dimissioni per giusta causa per le fattispecie previste dal CCNL presentate il ...../...../..... ;
- h) che la cessazione per scadenza del contratto è avvenuta il ...../...../..... ;
- i) che l'indennità di disoccupazione ordinaria è venuta a scadere il ...../...../..... ;
- j) che dalla scadenza del periodo precedente di mobilità alla data della presente istanza ha svolto la/le seguente/ti attività lavorativa/e:
- per lavoro subordinato presso la ditta .....  
con rapporto a tempo determinato  
di mesi ..... dal ...../...../..... al ...../...../.....  
di mesi ..... dal ...../...../..... al ...../...../.....  
ovvero a tempo indeterminato dal ...../...../..... al ...../...../.....
  - per lavoro autonomo l'attività di:
    - ☐ artigiano dal ...../...../..... al ...../...../.....
    - ☐ commerciante dal ...../...../..... al ...../...../.....
    - ☐ coltivatore diretto dal ...../...../..... al ...../...../.....

**Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore  
del 27 giugno 2012**

**ALLEGATO 2i**

**Domanda di Mobilità in Deroga  
Area Sisma**

- attività di collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni occasionali autonome, associazione in partecipazione, a favore dei committenti e per i periodi seguenti:

.....  
.....

k) di essere titolare del seguente trattamento di pensione ..... dal ...../...../.....

l) di essere titolare di A.N.F. ☐

m) l'immediata disponibilità ad un lavoro congruo o ad un percorso di riqualificazione professionale.

Data ...../...../.....

Firma .....

(\*) Facoltativo (\*\*) Compilare solo la/e parte/i che ricorre/no



Bl



4  
D/17

# **COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DAL LAVORO PER INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA**

Impresa .....

.....

Sede Legale .....

C.F./P.Iva .....

Al Sig./Sig.ra .....

[Indirizzo] .....

Con la presente sono a comunicarLe la Sua sospensione dall'attività lavorativa quale dipendente dell'impresa ....., C.F./P.Iva ....., unità produttiva di via ....., Comune di ..... (.....) per i sottoelencati periodi:

Dal	Al	N. giorni	N. ore

Per i sopracitati periodi l'impresa presenterà domanda di CIG in deroga.

Le comunico inoltre che, ai sensi della L. 2/2009, art. 19, comma 10, il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Visto quanto sopra e secondo quanto disposto dal CICAS nell'accordo quadro siglato il 28.03.2012 e s.m. e i. e regolamentato dalla Conferenza dei Servizi del 28.06.2012, **dovrà recarsi al Centro per l'Impiego competente** per domicilio, presentando la comunicazione scritta di sospensione dall'attività lavorativa, **entro 5 giorni dall'inizio dell'effettiva sospensione di lavoro (fatti salvi i giorni di chiusura degli uffici).**

Data

...../...../.....

Firma del legale rappresentante  
dell'impresa

.....

Firma del lavoratore per  
ricevuta

.....

L'impresa ha l'obbligo di curare la conservazione dell'originale della presente comunicazione al fine di un eventuale successivo controllo.



COMUNICAZIONE ELENCO LAVORATORI SOSPESI DAL LAVORO PER INTERVENTO DELLA CIG IN DEROGA

Impresa .....

Sede Legale .....

C.F./P.Iva .....

Matr.INPS .....

Al Centro per l'Impiego  
di.....  
[Indirizzo] .....

Con la presente sono a comunicare l'elenco dei lavoratori sospesi dall'attività lavorativa, dipendenti dell'impresa  
....., C.F./P.Iva ....., unità produttiva di via ..... Comune di  
..... (.....) per i sottoelencati periodi:

Nome	Cognome	Cod.Fisc.	Residenza	Recapito cellulare	Dal	Al	Orario settimanale CCNL	Rotazione Si/No	N. giorni	N. ore

Firma del legale rappresentante dell'impresa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  



PROVINCIA DI TERAMO/CHIETI/PESCARA/L'AQUILA  
Settore Lavoro e Formazione Professionale



DECRETO N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: Approvazione elenco n° ..... lavoratori ammessi a fruire del trattamento di mobilità in deroga. Lavoratori appartenenti alla/e lettera/e ....., del/i punto/i ..... di cui all'Accordo del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore (C.I.C.A.S.) del 27.06.2012.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE  
DEL SETTORE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

RICHIAMATO il quadro di riferimento normativo, costituito da:

- L. n.2/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e s.m.i.;
- L. n.33/2009 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi" e s.m.i.;
- L. n.183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";
- Accordo quadro C.I.C.A.S. del 28.03.2012 e s.m. e i.;
- Verbale Conferenza di Servizi del 28.06.2012;

VISTE le domande presentate dai lavoratori ai Centri per l'Impiego della Provincia di .....

CONSIDERATO che i Centri per l'Impiego hanno accertato i requisiti soggettivi e la presenza e regolarità delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro/formazione dei lavoratori interessati;

ACCERTATA la presenza dei requisiti (non di competenza INPS) dei lavoratori interessati;

Per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

DECRETA

1. di approvare l'elenco relativo a n° ..... Lavoratori (Allegato "150a"), ammessi a fruire del trattamento di mobilità in deroga che sarà erogato dall'INPS, dopo le verifiche di sua competenza;
2. l'erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai lavoratori di cui all'Allegato "150a";
3. di comunicare il presente provvedimento all'INPS, alla Regione Abruzzo e ad Italia Lavoro.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE  
(.....)

PROVINCIA DI XXXXXXXXX

Allegato 150a al Decreto Provinciale di autorizzazione della mobilità in deroga n° XXX del xx.xx.xxx

Prot.	Nome	Cognome	C.F.	Indirizzo domicilio	Comune	Provincia
1						
Data inizio prestazione		Data fine prestazione	telefono	Lettera intervento CICAS		IBAN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



For more information, call 1-800-368-6272 or visit our website at [www.3m.com](http://www.3m.com).

[illegible]



## Integrazione salariale in deroga - 1/2

ALL'UFFICIO INPS DI

prima richiesta

pagamento tramite Inps

proroqa

pagamento tramite azienda

**A** Dati relativi all'azienda e allo stabilimento (reparto o settore autonomo) interessato alla CIG in deroga

DENOMINAZIONE AZIENDA

CODICE FISCALE

MATRICOLA

LUOGO IN CUI ESERCITA L'ATTIVITA

COMUNE

PROV.

CAP

N. TELEFONICO\*

CELLULARE\*

FAX\*

E-MAIL\*

**B**      Dati relativi al decreto di concessione

NUMERO DECRETO

DATA DECRETO

**C** **Dati del trattamento straordinario concesso con decreto**

DATI TRATTAMENTO CIG IN DEROGA														
Periodo		Pari a settimane intere di calendario	Orario contrattuale	PER SOSPENSIONE				PER RIDUZIONE				TOTALE COMPLESSIVO		
				Operai		Impiegati		Operai		Impiegati		Operai + Impiegati		
dal	al		Operai	Impiegati	N.	Ore CIG	N.	Ore CIG	N.	Ore CIG	N.	Ore CIG		N. Ore da integrare
Totale														

**D** Anticipazione della prestazione in attesa del provvedimento regionale di concessione

Chiedo l'anticipazione della prestazione in deroga, con pagamento diretto, in attesa dell'emanazione del provvedimento di concessione, consapevole del fatto che, decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento di concessione, o in caso di diniego del provvedimento stesso, l'INPS procederà al recupero presso l'azienda delle prestazioni anticipate.

Data \_\_\_\_\_

Firma del richiedente \_\_\_\_\_

\* *Dati facoltativi*